

COMMISSIONE VII

DIFESA

26.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2583)	319
PRESIDENTE	319, 320, 321, 322
ANGELINI	321, 322
D'AURIA	320, 322
DURAND DE LA PENNE	320
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	320, 321, 322
VAGHI, <i>Relatore</i>	319, 321, 322
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	322

La seduta comincia alle 13,30.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 dicembre 1973.

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta la discussione del disegno di legge è stata rinviata per permettere al relatore di approfondire alcuni punti controversi. Prego pertanto il relatore di voler riferire alla Commissione i risultati del suo lavoro.

VAGHI, *Relatore*. Nella precedente seduta il gruppo comunista aveva dichiarato di ritenere opportuno inserire all'articolo 1 una

specificazione che stabilisca che l'ufficiale per essere sospeso deve essere imputato in un procedimento penale per delitto derivante da dolo o colpa grave: su questo punto era sorta una controversia per cui si decideva di rinviare il seguito della discussione. Ora, dopo aver riflettuto, io rimango fermo nel mio punto di vista già espresso nella precedente seduta e propongo di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Il primo comma dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21, secondo comma, e dell'articolo 34, perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva ».

D'AURIA. Il relatore non ha reso nota la valutazione di merito che egli fa della nostra proposta. Comunque, il gruppo comunista ha rafforzato la sua convinzione in merito alla necessità di emendare la normativa in esame nel senso prima ricordato dal relatore. Noi riteniamo, infatti, doveroso eliminare lo stato di

inferiorità nel quale si trovano gli ufficiali delle Forze armate rispetto agli impiegati ed ai funzionari della pubblica amministrazione, per i quali è prevista la sospensione della valutazione per l'avanzamento solo quando intervenga un decreto del ministro emesso sulla base di motivi disciplinari o perché l'impiegato o il funzionario risultano sottoposti a procedimento penale. Invece, le disposizioni attualmente, vigenti in materia stabiliscono che la sospensione della valutazione degli ufficiali avvenga non solo nel caso in cui questi siano indiziati di reato, ma anche nel caso di loro imputazione per delitti non colposi e di sottomissione a provvedimenti disciplinari di qualsiasi entità. Questa norma per noi non è giusta: ora, il disegno di legge in esame ne limita molto opportunamente l'efficacia, ma noi proponiamo che, in caso di provvedimenti disciplinari, la portata della norma venga limitata ai provvedimenti determinati da gravi mancanze disciplinari e non investa invece tutti i provvedimenti previsti dal regolamento di disciplina militare, che contempla casi di indisciplina lieve, non lieve, grave, più grave, ecc.

DURAND DE LA PENNE. Noi abbiamo sbagliato nel considerare il procedimento disciplinare una qualsiasi delle punizioni in cui l'ufficiale può incorrere durante la sua carriera. In realtà, il procedimento disciplinare si deve identificare non nell'esame delle infrazioni comuni, che danno luogo a punizioni correnti, ma nel titolo VIII, Capo II, articoli 74 e seguenti, della legge 10 aprile 1954, n. 113, che ha invece riguardo alle sanzioni disciplinari che danno luogo alla sospensione disciplinare dall'impiego, alla sospensione disciplinare dalle funzioni in grado e alla perdita di grado per rimozione. Si tratta quindi di misure gravissime: questo procedimento, che comporta l'adozione di una di queste tre soluzioni, è il vero procedimento disciplinare.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero ricordare che nella precedente seduta ben altre argomentazioni furono avanzate per chiedere alla Commissione un momento di ripensamento. Oggi è sorto anche il problema relativo al procedimento disciplinare. Ora, nel confermare quanto dichiarato dall'onorevole Durand de la Penne, devo ricordare a me stesso ed ai colleghi che il provvedimento disciplinare è assunto dal ministro in quanto tale — e per lui dal sottosegretario appositamente delegato — dopo che la commissione competente si sia espressa in

merito. Per cui, nel momento in cui si configura una mancanza del tipo di quella a cui ha fatto riferimento l'onorevole Durand de la Penne, c'è già stata una valutazione per cui si addivene al procedimento disciplinare. Aggiungo poi che, per quanto riguarda i sottufficiali, io ho una esperienza personale larghissima e so bene che quando si arriva a non ammettere un sottufficiale in sede di valutazione evidentemente esistono dei fatti molto gravi, che obiettivamente richiedono la non ammissione nel quadro di avanzamento.

ANGELINI. Vorrei introdurre un altro elemento di riflessione. Potrebbe determinarsi una situazione di questo genere: un ufficiale già valutato, che stia, quindi, per essere promosso, potrebbe essere colpito da provvedimento disciplinare oppure essere sottoposto a procedimento di altro genere. Ora, superata questa situazione, l'ufficiale dovrà essere nuovamente valutato, in quanto sulla base della prima valutazione non esiste alcuna possibilità di promozione: cioè non vi è tutela nei confronti dell'ufficiale nel momento in cui è stato riconosciuto un errore commesso, ponendolo nelle condizioni di non ottenere la promozione. Questo è uno degli elementi che vogliamo superare. Vorremmo, quindi, che fosse prevista la possibilità per questi ufficiali di ricostruzione di carriera in caso di errore giudiziario o di colpa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Auria, Angelini, Venegoni, Lizzero, Aldrovandi, Bisignani, Mignani e Cerri hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: « a procedimento », aggiungere le parole: « per grave mancanza »;

All'articolo 1, secondo comma, dopo la parola: « a procedimento » aggiungere le parole: « per grave mancanza ».

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario.

ANGELINI. Insistiamo per la votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento D'Auria ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento D'Auria ed altri.

(È respinto).

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Il primo comma dell'articolo 38 della predetta legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 10, secondo comma, e dell'articolo 23, perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se lo avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva ».

Gli onorevoli D'Auria, Angelini, Venegoni, Lizzero, Aldrovandi, Bisignani, Mignani, Cerri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « a procedimento » aggiungere le parole: « per grave mancanza »;

Al secondo comma, dopo le parole: « a procedimento » aggiungere le parole: « per grave mancanza ».

L'onorevole Angelini ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento » aggiungere le parole: « con la ricostruzione di carriera ».

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario.

ANGELINI. Insistiamo per la votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento D'Auria ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento D'Auria ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Angelini.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

D'AURIA. Per dichiarazione di voto. Voteremo a favore del provvedimento perché, corrispondentemente a quanto abbiamo detto, riteniamo positive le modifiche apportate alle norme preesistenti, anche se limitate.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2583):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bologna, Caiati, Cerri, D'Auria, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mattarelli, Mignani, Niccolai Giuseppe, Orlando, Rauti, Savoldi, Sobrero, Vaghi, Venegoni.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO